

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)



DETERMINAZIONE n. 45 del 23 DIC. 2014

INPS - UFF. CO.CC. - Pervenuto il 23 DIC. 2014

Oggetto: convenzione tra l'INPS e la Regione Marche in attuazione dell'azione denominata "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi", di cui alla D.R.G n. 1110 del 29/09/2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Vista la legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" con la quale la regione Marche ha stabilito l'adozione di interventi volti a favorire il reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati oltre all'erogazione di benefici economici ad individuate categorie di beneficiari;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1752 del 17 dicembre 2012 con la quale la Regione Marche ha deliberato l' "Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e Cgil Cisl e Uil regionali per la Difesa del Lavoro, la Coesione Sociale, il Sostegno allo sviluppo";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1110 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto "L.R. n. 2/2005, art. 18 e P.O.R. Marche F.S.E. 2007/2013 - Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi: modalità attuative" con la quale sono state definite le modalità dirette a realizzare un intervento che prevede il collegamento delle prestazioni di sostegno al reddito a comportamenti attivi per la ricerca di impiego, in particolare attraverso l'attivazione di tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della già citata legge regionale n. 2/2005;

Preso atto che la Regione Marche finanzia interamente l'intervento di cui sopra a valere sul POR Marche FSE 2007-2013, riconoscendo ai soggetti over 30 in situazione di disagio socio-economico e in difficoltà sul fronte occupazionale, sia perché ancora fuori dal mercato del lavoro, sia perché in condizioni di disoccupazione non tutelata da ammortizzatori sociali, un sussidio di € 650,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, connesso alla partecipazione ad un tirocinio proposto presso una organizzazione e/o ente del Terzo Settore per un periodo massimo di sei mesi;

Preso atto che per l'attuazione dell'intervento è stata richiesta, a titolo oneroso, la collaborazione dell'INPS quale ente già preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori e quindi dotato di una collaudata struttura organizzativa idonea all'erogazione delle predette prestazioni;

Valutato che con la convenzione in argomento l'INPS si impegna ad erogare, per conto della Regione, il sussidio di sostegno al reddito previsto per una durata massima pari a 6 mensilità, ai soggetti over 30, individuati dalla stessa Regione e contenuti in apposito elenco comunicato alla Direzione regionale Marche dell'Istituto tramite PEC;

Considerato che, ai fini del pagamento del sussidio, la Regione predispone preventivamente la provvista finanziaria necessaria all'INPS sia per l'erogazione del sussidio, sia per la copertura del costo del servizio quantificato in euro 24,22 a semestre per i pagamenti effettuati in favore di ogni singolo beneficiario e che detto importo è esente da IVA, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972;

Considerato che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo 3E1307004 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi vari;

Preso atto che è esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS il quale non assume alcuna responsabilità per eventuali pagamenti effettuati tardivamente o per incapienza della provvista finanziaria costituita dalla Regione;

Preso atto che l'INPS, quale soggetto unicamente pagatore, non assume responsabilità per eventuali pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione e che eventuali somme

indebitamente percepite dai beneficiari dovranno quindi essere recuperate a cura della stessa Regione;

Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si attengono a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra l'INPS e la Regione Marche in attuazione dell'azione denominata "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi", di cui alla D.R.G n. 1110 del 29/09/2014, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore della Sede regionale Marche sottoscriverà digitalmente la convenzione previa verifica degli atti presupposti, trasmettendola alla Direzione centrale Organizzazione.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per c. [redacted] all'originale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Tiziano Treu

[redacted]

Convenzione tra l'INPS e la Regione Marche in attuazione dell'azione denominata "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi", di cui alla D.G.R. n. 1110 del 29/09/2014.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, rappresentato dal Direttore Regionale delle Marche, dott. Giorgio Fiorino

e

la Regione Marche (di seguito Regione), rappresentata dal Dott. Fabio Montanini, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Marche, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Ancona, giusta delega del Governatore della Regione n. del

Premesso che

la legge regionale Marche n. 2 del 25 gennaio 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" ed in particolare l'art.21 prevede l'adozione di interventi volti a favorire il reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati e l'erogazione di prestazioni monetarie;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1752 del 17 dicembre 2012 con cui la Regione Marche ha deliberato l' "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e Cgil Cisl e Uil regionali per la Difesa del Lavoro, la Coesione Sociale, il Sostegno allo sviluppo";

la D.G.R. n.1110 del 29 settembre 2014 "L.R. n. 2/2005, art. 18 e P.O.R. Marche F.S.E. 2007/2013 - "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi": modalità attuative", approva le modalità attuative dell'intervento;

la Regione Marche finanzia interamente tale intervento a valere sul POR Marche FSE 2007-2013, riconoscendo ai soggetti over 30 in particolare situazione di disagio socio-economico e che abbiano anche una condizione di debolezza e di difficoltà sul fronte occupazionale, sia perché sono ancora fuori dal mercato del lavoro, sia perché in condizioni di disoccupazione non tutelata da ammortizzatori sociali - un sussidio di € 650,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, connesso alla loro partecipazione ad un tirocinio proposto presso una organizzazione e/o ente del Terzo Settore per un periodo massimo di sei mesi. I tirocini saranno avviati dai Centri per l'Impiego competenti;

l'INPS è l'ente istituzionalmente preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori e che, pertanto, dispone di una collaudata struttura organizzativa preposta all'erogazione delle predette prestazioni;

la Regione e l'INPS hanno avviato un percorso di collaborazione e condivisione di obiettivi nell'ottica di supportare la collettività più svantaggiata;

la Regione finanzia interamente l'intervento volto all'erogazione del predetto sussidio con un apposito stanziamento comprensivo anche degli oneri per il costo del servizio di pagamento svolto dall'INPS;

con determinazione commissariale n. è stato approvato il testo della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Oggetto e finalità della convenzione

L'INPS si impegna nei confronti della Regione ad erogare, per conto di quest'ultima, con le modalità e nei termini previsti nel successivo articolo 2, un sussidio di sostegno al reddito di euro 650,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, per una durata massima pari a 6 mensilità, ai soggetti, over 30, individuati dalla Regione.

Tale sussidio non darà titolo all'accreditamento di alcuna contribuzione previdenziale figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

Il sussidio inoltre non è cumulabile con nessun altro intervento di sostegno al reddito collegato alla situazione lavorativa del soggetto e, in particolare a nessuna tipologia di ammortizzatore sociale prevista dall'ordinamento.

Art. 2 Adempimenti delle parti

La Regione individua i beneficiari del sussidio - previo accertamento dei requisiti dalla stessa stabiliti - e trasmette mensilmente all'INPS - Direzione regionale Marche, a mezzo PEC, in file excel, l'elenco dei beneficiari contenente i seguenti dati: codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, e codice IBAN.

La Regione comunicherà, con le predette modalità, alla Direzione INPS, entro il giorno 10 di ciascun mese, gli eventuali periodi di mancato svolgimento del tirocinio dei singoli beneficiari per i quali non dovrà essere corrisposto, ad esclusivo giudizio della Regione stessa, il sussidio. Tali periodi devono essere computati per giorni e non per ore.

La Regione è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati.

L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 3, si impegna ad erogare ai beneficiari indicati dalla Regione l'importo del sussidio di cui all'art.1.

Nel caso fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista, l'INPS sospenderà ogni pagamento e contestualmente comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie.

E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

Eventuali ritardi dovuti all'incapienza della provvista finanziaria, non sono imputabili all'INPS.

L' INPS si Impegna a fornire alla Regione un rendiconto finale contenente l'elenco dei beneficiari e gli importi erogati.

Art. 3 Provvista Finanziaria

La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione (IBAN) la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio. Tale provvista sarà comprensiva anche del compenso previsto al comma successivo a favore dell'INPS per il servizio di pagamento.

L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento del sussidio e dei compensi dovuti all'Istituto di cui al successivo articolo 4, costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di tale sussidio. L'INPS provvederà a controllare che la provvista finanziaria sia sufficientemente capiente rispetto alle somme necessarie a copertura del sussidio e del compenso dovuto all'INPS in base al numero dei beneficiari indicati dalla Regione.

Art. 4 Costo del servizio

La Regione riconosce all'INPS a titolo di compenso per l'erogazione del servizio di pagamento del sussidio speciale euro 24,22 a semestre per i pagamenti effettuati in favore di ogni singolo beneficiario; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato contestualmente alla provvista finanziaria di cui all'art. 3.

Art.5
Criteria, modalità e responsabilità per l'individuazione dei destinatari

E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari del sussidio di sostegno al reddito nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'art. 2.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento del sussidio di sostegno al reddito.

Art.6
Contenzioso

Con riferimento a quanto disposto nell'art. 5 gli eventuali ricorsi derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

Per le eventuali controversie giudiziarie sul sussidio di cui alla presente convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Art. 7
Trattamento dati personali

L'INPS e la Regione Marche, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente convenzione siano trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

Art. 8
Durata

La presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2015 dalla data di sottoscrizione della stessa. Potrà essere eventualmente rinnovata per ulteriori periodi temporali previa formale richiesta della Regione.

In tal caso, l'INPS si riserva di accertare l'eventuale maggior importo del costo del servizio.

L'Istituto comunque potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

INPS

REGIONE MARCHE

Convenzione sottoscritta con firma digitale